

EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELLA PRIMA DECADE MESE DI DICEMBRE 2020 NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA E REGGIO EMILIA. DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE n. 1243 DEL 02.08.2021 DI APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI E ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.

FAQ 1- FAQ 2

Si precisa che i quesiti e le risposte di seguito riportate contengono con testo evidenziato in giallo e grassetto le integrazioni e/o correzioni apportate dal competente servizio Regionale.

DIRETTIVA PRIVATI

Presentazione delle domande.

1. L'atto di concessione del contributo che verrà rilasciato dovrà essere in bollo, vista la modulistica della richiesta in bollo?
Di regola l'atto di concessione è rappresentato da una determina dirigenziale. Da una rapida lettura del D.P.R. n. 642/1972, (Art. 4 – Allegato A Parte I Tariffa) gli atti ed i provvedimenti soggetti ad imposta sono quelli relativi alla tenuta di pubblici registri. Ad ogni buon conto, atteso che trattasi di normativa fiscale, si rimanda, laddove ritenuto di interesse, ad eventuali indirizzi dell'Agenzia delle Entrate.
2. Condominio senza amministratore, c'è un delegato che presenterà domanda per tutti, ma uno dei condomini, residente a dicembre, è deceduto 15 giorni fa. Con riferimento all'art. 7 - successione nel contributo - si parla solamente di decesso successivo alla presentazione della domanda, pertanto in caso di decesso tra l'evento calamitoso e la presentazione della domanda, i deleganti potranno essere gli eredi del de cuius previa autocertificazione (visto che la successione si concluderà in tempistiche successive all'11 ottobre)?
Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, i condomini devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo. Gli eredi subentrati al de cuius come proprietari dell'immobile in condominio possono conferire tale delega. Uno degli eredi può presentare al Comune la dichiarazione sostitutiva di successione, indicando anche gli altri eredi.
3. Da accesso agli atti, manca la fine lavori per pratica conclusa nel 1999, tale casistica ricade tra i casi non ammessi a contributo?
Secondo quanto disposto dalle direttive non sono ammissibili a contributo, i danni riguardanti: - i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 19-bis "Tolleranza" della L. R. n. 23/2004;
- i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto.

Si consiglia di verificare la situazione della pratica edilizia e quindi l'eventuale sussistenza di una o entrambe le casistiche sopra riportate con il competente Comune.

4. Articolo 9 comma 2 lettera b6 in caso i lavori comportino semplici opere di manutenzione, escludendo qualsiasi modifica ai luoghi occorre produrre tutta la documentazione descritta? SI Per la determina dello stato legittimo dell'immobile (richiesta anche alla sezione 3 del modello B1) è possibile utilizzare un atto notorio firmato dal richiedente? NO. In caso occorresse fare richiesta formale di accesso agli atti, risulterebbe impossibile presentare tale richiesta di contributo entro la scadenza fissata per il giorno 11/10/2021.

Si può dichiarare che la documentazione sarà presentata dopo l'11 ottobre e non appena acquisita presso l'amministrazione che la detiene. Con particolare riferimento allo stato legittimo questo deve essere attestato dal Perito incaricato.

5. In caso di immobile danneggiato seriamente dall'alluvione (h acqua cm 90) con i proprietari residenti che si sono dovuti trasferire e che contestualmente manifestano la volontà di intraprendere un intervento di manutenzione straordinaria con modifica della disposizione interna dei locali è possibile presentare, dopo l'11/10/2021, ma prima dell'inizio dei lavori, pratica edilizia di manutenzione straordinaria escludendo dalla contabilità le parti oggetto di modifica?

Gli interventi edilizi che non sono coperti dal contributo pubblico e che il cittadino intende comunque eseguire contestualmente al ripristino delle parti dell'immobile danneggiate dall'evento, sono da evidenziare e contabilizzare separatamente, in quanto non ammissibili a contributo.

6. art. 4 comma 1 - lett. c): il testo parla di "fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione...", i fabbricati o unità immobiliari poste al piano terra o sottostrada che presentino difformità (non riconducibili a tolleranze) in una sola parte del piano o in una sola stanza, hanno diritto al contributo sulla parte legittima? NO. Se è esclusa solo la "porzione" il resto del fabbricato legittimo può di contro accedere al contributo? NO. Un fabbricato che ha subito danno al piano terra, che risulta legittimo e presenta difformità ai piani superiori, ha diritto al contributo?

L'unità immobiliare è considerata nel suo insieme, ovvero come unità principale (abitazione) e relative eventuali pertinenze, salvo che le pertinenze costituiscano unità aventi un proprio subalterno catastale e quindi considerate unità immobiliari a sé stanti in quanto dotate di autonomia funzionale e reddituale.

7. il Tecnico redattore deve accertare la conformità totale anche sulle parti non interessate, come i piani superiori, nel caso di necessità di Perizia? SI e se la perizia non serve perché importo inferiore a €. 15.000,00?

In questo caso, l'attestazione di conformità è resa dal richiedente il contributo nella domanda.

8. art. 4 comma 1 - lett. e) cosa si intende per edifici in corso di costruzione?

- se un fabbricato è stato costruito o ristrutturato con regolare titolo abilitativo, le opere risultano ultimate da diverso tempo e realizzate in conformità al progetto, il titolo è scaduto, l'immobile è accatastato regolarmente, ma non è mai stata presentata la comunicazione di fine lavori / richiesta agibilità, il fabbricato ha diritto al contributo? (il comma 1 - lett. d) esclude gli immobili NON accatastati.

Non si comprende se si tratta di immobile per cui non sono ancora o sono già scaduti i termini per la comunicazione al Comune di ultimazione lavori. Ad ogni buon conto, atteso che trattasi

di normativa edilizia, potrà ben valutare l'Amministrazione Comunale, competente in tale materia, fermo il disposto dell'Art. 4 Comma 1, Lettera c) della Direttiva Privati e dell'Art. 4, Comma 1, Lettera b) della Direttiva Attività Produttive.

9. se un fabbricato risulta in corso di ristrutturazione DOPO l'evento calamitoso ha diritto al contributo?

Solo per le parti danneggiate dell'immobile e purché fosse già legittimato e accatastato alla data dell'evento calamitoso (Art. 4 della Direttiva Privati e dell'Art. 4 della Direttiva Attività Produttive).

10. Il fabbricato in corso di ristrutturazione (e/o soggetto a Manutenzione Straordinaria) alla data dell'evento calamitoso, ha diritto al contributo? se tale intervento riguarda solo parte dello stesso e non l'intero?

Vedi Risposta precedente punto 9)

11. Art. 5 - comma 1: il termine perentorio del 11 ottobre 2021, appare un termine estremamente breve visto l'elevatissimo numero di casi in essere, la complessità della procedura, la non uniformità dei casi in esame, e in molti casi la necessità di eseguire ricerche presso l'archivio edilizio di Nonantola (accesso agli atti) che per forza di cose porta a tempi di attesa e di verifica importanti; in aggiunta al fatto che vi sono anche le attività produttive da considerare.

Il termine per la presentazione delle domande è stato concordato con il Comune di Nonantola che, tra quelli danneggiati, ha il maggior numero di segnalazione di danni.

12. Art. 10 - comma 2 - lett. a): in caso di "detenzione" di abitazione, mediante comodato d'uso gratuito non formalizzato, ma con residenza in essere e da diversi anni, si ha diritto al contributo?

Si e la domanda viene presentata dal comodatario che si accolla la spesa. Laddove l'atto non sia stato già registrato, la registrazione potrà validamente essere perfezionata anche successivamente e, se oltre la scadenza del 11 ottobre, avendo cura di integrare la domanda con i relativi estremi. In caso contrario la domanda di contributo può essere comunque presentata dal proprietario, come abitazione secondaria.

La risposta già fornita al presente quesito, viene in parte come di seguito meglio precisata, superando l'ultimo periodo della risposta già fornita "In caso contrario la domanda di contributo può essere comunque presentata dal proprietario, come abitazione secondaria". Pertanto, se il comodatario si accolla la spesa, è lui che presenta la domanda, in quanto la documentazione di spesa deve essere intestata al richiedente il contributo. Se invece la spesa è già stata sostenuta dal proprietario o comunque sarà lui a sostenerla, la domanda è presentata dal proprietario dell'abitazione data in comodato o locazione o usufrutto, ferma restando la registrazione del contratto. Sia che la presenti il comodatario o locatario o usufruttuario che si accolla la spesa, sia che la presenti il proprietario, se sostiene lui la spesa, è riconosciuto comunque il contributo per abitazione principale (del terzo).

13. Per preventivi di spesa cosa si intende?

Il preventivo che si chiede ad una ditta, con l'indicazione del costo al netto e al lordo dell'IVA;

14. Durante l'alluvione del 6 dicembre 2020 ho subito danni per un importo complessivo di 23.000 € circa. Mi è stato detto che per il risarcimento di un importo di questo tipo sarà valutato da una "commissione". Questa commissione avrà un costo? Ed eventualmente, da chi sarà sostenuto?

La direttiva non prevede alcuna Commissione. Le domande sono istruite dagli uffici comunali;

15. Salve, sono proprietaria insieme a mio marito di un appartamento con annesso garage e posto auto in zona San Francesco.
L'alluvione ci ha colpito "solo" riempiendo i garage sotterranei.
Dopo aver già presentato la documentazione richiesta questa primavera, chiedo, come devo muovermi, cosa dovrei fare ora?
Se il garage è nello stesso stabile (unità strutturale) in cui è presente l'abitazione o, comunque, garage ed abitazione non costituiscono unità strutturali distinte, può essere presentata la domanda di contributo per il garage.
16. Essendo in condominio le parti comuni le gestisce l'amministratore con una domanda di risarcimento apposita, mentre per le parti private?
Per le parti comuni, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore condominiale, o in sua assenza, da un condomino delegato da altri condomini. Per l'abitazione, la domanda viene presentata dal proprietario dell'abitazione o, se questa era locata o in usufrutto o comodato, dal locatario/usufruttuari/comodatario che si accolla la spesa.
17. Art. 2 - comma 1, lett. C): i contributi riguardano solo le abitazioni intese come unità immobiliari? ovvero: sono ammessi a contributo: autorimesse o cantine accatastate autonomamente (con subalterno), di pertinenza dell'abitazione e nello stesso corpo di fabbrica? autorimesse o cantine inserite nella medesima planimetria catastale dell'abitazione? (stesso subalterno)?
L'unità immobiliare è considerata nel suo insieme, ovvero come unità principale (abitazione) e relative eventuali pertinenze. Le pertinenze sono ammissibili a contributo se non costituiscono unità strutturali distinte dall'unità principale (abitazione).
18. Comma 1 - lett. f): l'area esterna pertinenziale come viene definita? in edificio condominiale, ad esempio, l'area cortiliva è comune a tutti i subalterni. in edificio monofamiliare / autonomo, può esservi area cortiliva (quindi area esterna pertinenziale) suddivisa in più mappali / subalterni.
Dipende dalla situazione catastale e da quanto riportato negli atti notarili.
19. Comma 2: "il costo della perizia ammesso a contributo nel limite massimo di €. 1.500,00 [...] ricostruzione/delocalizzazione o per il ripristino" : si intende con IVA e cassa di previdenza comprese? **SI** per "ripristino" si intende SOLO a seguito di ordinanza di inagibilità? **NO** o anche per il ripristino di un alloggio / unità danneggiata ma per la quale non è stata richiesta inagibilità? **SI CERTO CHE NO**
20. Comma 6: nelle prestazioni tecniche citate, è compresa anche la perizia tecnica? **NO** chi determina se per un ripristino di un immobile occorre o no la direzione lavori? **Il Tecnico di parte. In ogni caso il Comune verifica, ove siano esposti i costi per prestazioni tecniche (progettazione, D.L., etc.), se queste prestazioni siano richieste dalla normativa edilizia e tecnica, in quanto, in caso contrario, non sono ammissibili a contributo**

Beni mobili.

21. Tavernetta legittimata e beni mobili non registrati al suo interno: come dobbiamo considerarla ai fini del bando per calcolare il massimale dell'importo parametrico per tipologia di vano?

La direttiva privati dispone che l'importo parametrico sia calcolato in: € 5.000,00 per la cucina o, in alternativa, € 6.000 per la sala con angolo cottura; € 2.000,00 per le camere e il salotto fino ad un massimo di 3; € 1.000,00 per il bagno fino a un massimo di 2; € 2.000,00 per eventuali pertinenze (es.: garage, cantina, lavanderia) e limitatamente ad una sola di esse; se la tavernetta – che, qualificata come “legittimata” non risulterebbe abusiva - è regolarmente accatastata come vano abitabile, si applicherà il parametro previsto per lo specifico vano cui corrisponde la tavernetta; se invece la tavernetta è accatastata come pertinenza, si applicherà il parametro previsto per la pertinenza.

22. Loggia legittimata e beni mobili non registrati al suo interno: come dobbiamo considerarla ai fini del bando per calcolare il massimale dell'importo parametrico per tipologia di vano?

La loggia non è prevista dalla direttiva come tipo di vano ai fini del calcolo dell'importo parametrico.

23. Come beni mobili rimborsabili oltre ad arredi, elettrodomestici, utensili elettrici e piccoli elettrodomestici, si possono considerare anche i complementi d'arredo quali: tappeti, vasi, lampadari appoggiati a terra, soprammobili, ect. e stoviglie quali: posate, bicchieri, etc.?

Inoltre si possono accettare preventivi e spese per qualsiasi bene mobile o deve essere specifico per destinazione del locale? Esempio: solo garage danneggiato, ma preventivi e spese dichiarati per sanitari, lampadari appoggiati a terra e arredi cucina stoccati in tale locale. La direttiva privati non dettaglia nello specifico i beni mobili ammessi, ma fa riferimento alla categoria degli arredi ed elettrodomestici ubicati nelle abitazioni o degli arredi e attrezzature d'ufficio presenti nelle sedi delle associazioni. L'importo parametrico di cui all'art. 3, comma 5 della direttiva è determinato, in base al numero e alla tipologia dei vani allagati e calcolato in: € 5.000,00 per la cucina o, in alternativa, € 6.000 per la sala con angolo cottura; € 2.000,00 per le camere e il salotto fino ad un massimo di 3; € 1.000,00 per il bagno fino a un massimo di 2; € 2.000,00 per eventuali pertinenze (es.: garage, cantina, lavanderia) e limitatamente ad una sola di esse. Ne consegue che rileva il vano/vani allagati, in cui si trovavano i beni mobili al momento dell'evento, indipendentemente dalla destinazione finale che il proprietario abbia inteso dare agli stessi. Nel caso di beni stoccati in garage, l'importo sarà pertanto di € 2.000,00. In ogni caso, a titolo esemplificativo, se una poltrona era localizzata nella pertinenza, si applicherà il parametro previsto per la pertinenza, con la precisazione che la direttiva prevede che comunque deve essere comprovata la spesa per la sostituzione dello stesso bene danneggiato e che si applica il minor valore tra la spesa sostenuta e il criterio parametrico.

24. Abbiamo un caso specifico di cittadino che aveva acquistato gli arredi ed elettrodomestici per la casa nuova, stoccandoli momentaneamente nel garage dello stabile in cui era in affitto e in cui risiedeva momentaneamente. Il contributo massimo concedibile deve essere rapportato al locale garage, pertanto gli spettano solo 2.000€ indipendentemente dal contenuto? Sì. L'importo parametrico di cui all'art. 3, comma 5 della direttiva è determinato, in base al numero e alla tipologia dei vani allagati e calcolato in: € 5.000,00 per la cucina o, in alternativa, € 6.000 per la sala con angolo cottura; € 2.000,00 per le camere e il salotto fino ad un massimo di 3; € 1.000,00 per il bagno fino a un massimo di 2; € 2.000,00 per eventuali pertinenze (es.: garage, cantina, lavanderia) e limitatamente ad una sola di esse. Ne consegue che rileva il vano/vani allagati, in cui si trovavano i beni mobili al momento dell'evento, indipendentemente dalla destinazione finale che il

proprietario abbia inteso dare agli stessi. Nel caso di beni stoccati in garage, l'importo sarà pertanto di € 2.000,00.

25. Cosa può essere legittimamente posizionato in una autorimessa? Es: - mobiletti/scaffalature? Lavatrice? Lavapavimenti? Bicicletta?

La direttiva non entra nel merito delle tipologie di beni presenti nei vani e/o pertinenze. Si rammenta, tuttavia, che la direttiva fa riferimento esclusivamente ad **arredi ed elettrodomestici** (Direttiva Privati: Art. 2, Comma 1, Lettera D).

26. Chiedo quali sono i beni mobili esempio: tappeti borse scarpe valigie rientrano? elettrodomestici sia piccoli che grandi esempio: planetaria - pozzetto freezer?

La direttiva parla di arredi ed elettrodomestici, tra cui, evidentemente non rientra l'abbigliamento. La direttiva non entra nel merito della tipologia di beni presenti nei vani e/o nelle pertinenze.

27. Con riferimento all'art. 9 comma 1 riguardante l'importo dei danni per cui diventa obbligatoria la perizia asseverata. Nello specifico, domando se in questi 15000 euro si devono considerare:

- elettrodomestici
- mobili e/o arredi.

La perizia asseverata per i soggetti privati va presentata per danni superiori a 15.000 euro e i danni possono riguardare sia l'immobile che i beni mobili. La perizia non è obbligatoria solo se i danni riguardano esclusivamente i beni mobili, indipendentemente dall'importo dei danni.

Chiedo anche come eventualmente si debbano considerare gli importi di questi ultimi nel caso in cui si superi il massimale previsto per ciascun vano (in base all'articolo 3, comma 5, lettera A).

Ad esempio, il vano "salotto" ha un massimale di 2000 euro.

Se le fatture/preventivi/stime dei danni sono (esempio indicativo con valori non reali):

Divano: 1500 euro

TV: 350 euro

Mobile porta TV: 100 euro

Tavolo + sedie: 600 euro

Totale fatture: 2550 euro

In questo caso avrei quindi una stima di danni di 2550 euro che supera il massimale.

L'eventuale rimborso sarebbe di 2000 euro.

Quale valore si deve considerare ai fini di verificare se si debba avere la perizia asseverata obbligatoria, i 2550 euro di stima dei danni o il massimale del vano e di conseguenza il rimborso di cui si ha diritto?

Ai fini della perizia si considera l'importo del danno stimato e non il valore parametrico. Ai fini dell'erogazione del contributo, si considera il minor valore tra l'importo della spesa sostenuta per riparare o sostituire i beni distrutti o danneggiati e non riparabili presenti nei vani e nell'eventuale pertinenza e il corrispondente importo parametrico. Il massimale complessivo del contributo è comunque di 15.000 euro.

28. Ho una libreria a chi deve far fare la perizia, visto che ho danni solo per perdita di libri, riviste, etc.? Inoltre, avendo perso anche l'elenco dei libri e la documentazione di acquisto molti volumi sono andati perduti e non sono ritrovabili. Quindi non sono risarcibili?

La perizia non è richiesta se il danno concerne esclusivamente beni mobili. I libri non rientrano tra gli arredi ed elettrodomestici.

Beni mobili registrati.

29. Autovettura non spostata causa quarantena covid: il proprietario non ha spostato l'autovettura perché non poteva uscire di casa. Confermata esclusione anche in caso di quarantena del proprietario?

Sì. Per i privati non è ammesso il contributo per i danni ai beni mobili registrati.

30. Ci sarà un bando a parte per il risarcimento delle autovetture danneggiate?

A valere sulle risorse dello Stato non sono ammissibili i beni mobili registrati dei soggetti privati. Le risorse del bando in questione sono statali.

31. Chiedo informazioni per quanto riguarda noi alluvionati. Siamo una famiglia di 5 persone. 3 adulti e 2 bambini. Ho fatto regolare denuncia presso gli uffici per gli Alluvionati, di quanto perso. Ovviamente, oltre ad aver perso elettrodomestici e articoli per giardinaggio, abbiamo perso 1 Furgone e 2 Auto. Chiedo se ci sarà risarcimento per quest'ultimi, in quanto, come tante altre famiglie, abbiamo perso lo strumento fondamentale per lavorare!! Grazie in anticipo di una vostra cordiale risposta.

Per i privati non è ammesso il contributo per i danni ai beni mobili registrati.

Prezziario

32. Articolo 9 è prevista la redazione di una perizia asseverata per importi eccedenti ad € 15.000. Per la quantificazione di opere edili di ripristino occorre fare riferimento a prezziario Burert 2019, o altri approvati da enti pubblici. Per le voci "particolari e specifiche" non presenti su nessuna pubblicazione, è possibile allegare preventivi di spesa specifici? ESEMPIO: a seguito dei danni da alluvione le ante dei mobili della cucina sono state trattate e riverniciate, ed alcuni mobili di valore storico dovranno essere in parte restaurati. È pertanto possibile allegare preventivo??

Per danni superiori a 15.000 euro è obbligatoria la perizia asseverata. La perizia non è richiesta se il danno concerne esclusivamente beni mobili a prescindere dal relativo importo.

Quindi, se occorre la perizia e le voci di spesa non sono ricomprese nel prezziario regionale o di altri enti come richiesto dall'art. 9 della direttiva, e il perito non ha modo di elaborare un'analisi dei prezzi, può riportare in perizia una stima risultante da preventivo di spesa.

33. È possibile fare una analisi dei prezzi/nuovo prezzo per voci non presenti nel prezziario regionale o in altri prezziari ufficiali? Ad es. sostituzione del solo telaio di una porta, ma non di tutto il serramento?

Sì, precisandolo nella perizia.

Lavorazioni ammissibili

34. È ammesso a contributo lo spurgo della fossa biologica? Rientra nella voce rimozione fango e detriti?

Sì e se si tratta solo di spurgo inteso come pulizia, fino al massimale di 5.000 euro. Se si tratta di danno all'impianto (inteso come impianto idrico-fognario) si applicano i massimali previsti per gli

interventi sul fabbricato e relativi impianti di cui all'articolo 3 della direttiva e in ogni caso fino al punto (se danneggiato) di allacciamento alla rete pubblica.

35. Quale è l'altezza massima della tinteggiatura ammissibile a contributo? Es., se il piano è 300 cm, si tinteggia tutta la parete? In caso di vano scala?

La valutazione è squisitamente tecnica e, come tale, rimessa al Perito incaricato o, ove la perizia non sia richiesta, alla ditta che eseguirà l'intervento.

36. Quale è l'altezza massima ammissibile a contributo per il ripristino dell'intonaco? Vedi Risposta n. precedente n. 35). Detto ripristino può essere effettuato con intonaco deumidificante? NO, se non era presente il deumidificante al momento dell'evento, in quanto si tratta di miglioria che rimane a carico del richiedente il contributo.

37. Sono ammesse a contributo le spese per l'asciugatura e la sanificazione dei muri? Spesso sono state fatte per accelerare i tempi e rendere meno umido il fabbricato ma non hanno evitato successivi interventi di rifacimento intonaco e conseguente tinteggio.

NO, in quanto tipologie non previste dalla direttiva

38. Pozzo fuori uso causa alluvione: il cittadino è costretto a fare l'allaccio a rete pubblica precedentemente non necessario. E' rimborsabile almeno la quota di allaccio sostenuta, escludendo la parte viva della spesa acqua, previa presentazione del preventivo dell'Ente gestore?

No. La quota per l'allacciamento alla rete idrica non è prevista tra le finalità del contributo, descritte all'art. 2 della direttiva. Nel caso di specie, sarebbe stata ammissibile la spesa per la riparazione del pozzo, equiparandolo ad un impianto idrico nel solo caso in cui, lo stesso costituisse l'unica fonte di approvvigionamento idrico e l'area non fosse servita da alcuna rete idrica pubblica.

39. Perché la spesa per la sostituzione del motore elettrico del cancello NON viene rimborsata essendo stato danneggiato dall'alluvione?

Perché non è un elemento costitutivo del fabbricato (serramento) secondo l'art. 2, comma 1, lett. c) della direttiva, ma elemento presente su area esterna al fabbricato. Sull'area esterna sono consentiti gli interventi strutturali previsti all'art. 2, comma 1, lett. g), della direttiva.

Trasferimento proprietà immobile.

40. Vendita post calamità non ricompresa nei casi del comma 2 art. 10, ma in data antecedente l'uscita delle direttive. I cittadini contestano l'esclusione dal contributo in quanto non potevano essere a conoscenza di questa limitazione e per la vendita hanno sostenuto le spese di ripristino dei locali privati e condominiali. Chiediamo gentilmente giustificazione da fornire e se la perdita del contributo riguarda anche le parti comuni.

Come disposto dalla norma di cui all'art. 10, comma 1, della direttiva privati, il proprietario che dopo l'evento calamitoso abbia trasferito la proprietà dell'abitazione decade dal diritto a presentare la domanda. Sono fatti salvi i soli casi tassativamente elencati al secondo comma di detto articolo.

41. Nel mio appartamento al piano terra ho subito danni al giardino (casetta di legno, gazebo, piscina fuori terra) e al garage sotterraneo dove avevo tantissime cose (comprese biciclette, armadio, piccoli elettrodomestici ecc) A Maggio, però, ho effettuato permuta del mio appartamento con casa di mia madre, anche lei colpita molto dall'alluvione con 50 cm di acqua in casa... Cosa comporta con le domande di rimborso? Nel mio appartamento ho avuto danni esterni, al garage e risalita di acqua nei muri che dovrò ripitturare... A casa di mia madre grossi danni interni (che ristrutturerò a breve) e molti elettrodomestici (già comprati). Io ho preventivi per ricomprare Gazebo, Casetta di legno, Piscina, Biciclette, pittura dei muri interni. Bastano questi per richiedere rimborso? **Gazebo, Casetta di legno, Piscina, Biciclette non sono ammissibili a contributo.** Posso comprare e pagarle all'arrivo dei contributi? sicuramente dovrò comprare tutto quanto... Mia madre ha comprato elettrodomestici di cui ha regolare fattura intestata e ha preventivi di lavori interni ma sono lavori che farò io a mie spese perché effettuerò una ristrutturazione completa.

E' applicabile l'art. 10 della direttiva. La permuta, ai sensi dell'art. 1552 del codice civile, è "il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri da un contraente all'altro". Vedere risposta, per come integrata, al quesito n. 42

42. A maggio 2021 ho effettuato permuta del mio appartamento con casa di mia madre, anche lei colpita molto dall'alluvione con 50 cm di acqua in casa. Cosa comporta per le domande di rimborso? Sono ammissibili? **E' applicabile l'art. 10 della direttiva. La permuta, ai sensi dell'art. 1552 del codice civile, è "il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri da un contraente all'altro". La risposta già fornita al presente quesito, viene di seguito meglio precisata alla luce di una più esaustiva contestualizzazione dell'istituto della permuta in riferimento all'art. 10.**

Il comma 1 dell'articolo 10 prevede che la domanda di contributo è inammissibile se dopo l'evento calamitoso è stata trasferita la proprietà dell'unità immobiliare danneggiata e che, se il trasferimento della proprietà avviene dopo la presentazione della domanda, il contributo non spetta (non è erogabile) ove questo sia stato già eventualmente concesso (decadenza dal contributo concesso).

Costituiscono eccezioni alla regola del comma 1 le fattispecie previste al comma 2, tra le quali non rientra la permuta.

La permuta di un'abitazione danneggiata con un'altra abitazione danneggiata (entrambe dallo stesso evento calamitoso, come nel caso di specie), pur costituendo un trasferimento di proprietà di una cosa in cambio del trasferimento di proprietà di un'altra cosa, non rientra nell'ambito applicativo della regola generale del comma 1 dell'art. 10, e quindi le domande di contributo possono essere presentate ed istruite ai sensi della direttiva, in quanto entrambe le abitazioni sono danneggiate, fermo restando che la domanda viene presentata dal proprietario dell'abitazione per la quale sostiene la spesa e la cui documentazione a comprova, valida ai fini fiscali, è a lui intestata e fermo restando, altresì, che ai fini delle percentuali applicabili sull'importo dei danni ammissibili a contributo, si farà riferimento al carattere principale o non principale che ciascuna abitazione aveva alla data dell'evento calamitoso.

Rientrano invece nell'ambito applicativo del comma 1 dell'art. 10 il caso della permuta di un'abitazione danneggiata con un'abitazione NON danneggiata o il caso di un'abitazione danneggiata la cui proprietà venga trasferita ad un altro soggetto la cui controprestazione ha per oggetto il corrispettivo in danaro.

Infatti, mentre nel primo caso entrambi i soggetti sono proprietari dei rispettivi beni danneggiati ed oggetto di permuta, nei due restanti casi il proprietario trasferisce la proprietà del bene danneggiato ad altro soggetto che non ha alcuna relazione con l'evento calamitoso.

Varie.

43. art. 3 l'IVA sulle opere è al 10% o 22%?

È onere del perito verificare, in base alla normativa fiscale, l'IVA applicabile. Per danni pari o inferiori a 15.000 euro, per cui non occorre la perizia, l'IVA applicabile deve risultare dal preventivo. Si rammenta che per le attività produttive la perizia è sempre obbligatoria, a prescindere dall'importo del danno subito.

44. Chiedo come fare, per chi non avendo liquidità, non riesce ad anticipare la spesa?

Le direttive prevedono che il contributo venga erogato dietro presentazione di documentazione di spesa, comprovante gli interventi eseguiti. Il cittadino, una volta che la domanda è stata accolta dal Comune con comunicazione dell'importo concedibile, può eseguire gli interventi. In altre circostanze i cittadini hanno provveduto a chiedere fidi agli Istituti di Credito, anche, eventualmente, attraverso accordi con le Amministrazioni Comunali interessate.

45. Se non sono male informato, a seguito degli eventi del 6 dicembre scorso, è stato dichiarato lo stato di emergenza. A seguito di ciò, come riportato dal sito agenzie delle entrate, i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono: "quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza."

La domanda di rimborso, preventivi, perizia asseverata, immagino dovrà essere ovviamente relativa al 100% del danno subito.

Nel caso che l'impresa che segue i lavori applichi lo conto in fattura e quindi io possa usufruirne, pagando quindi il solo 50%, che documentazione dovrò presentarvi per ottenere il rimborso del restante importo?

Inoltre, al fine della applicazione dei limiti di indennizzo previsti nella legge regionale (soglia di 40.000 € e limite massimo indennizzo) verrà considerato il danno subito o la parte di danno oltre il 50% relativo a quanto scontato in fattura?

Il richiedente farà richiesta di contributo per i danni complessivamente subiti relativamente ai beni danneggiati e previsti dalla direttiva. Ai fini della liquidazione del contributo l'Organismo istruttore farà riferimento alla documentazione di spesa e pagamento presentata. Se pertanto la spesa effettivamente sostenuta dovesse risultare di importo inferiore ai costi riportati nella domanda sulla base dei preventivi di spesa o stimati nella perizia ed ammessi a contributo, l'Organismo istruttore liquiderà al beneficiario la spesa da questi effettivamente sostenuta. La soglia di danno ai fini del riconoscimento del 100% del contributo (€ 40.000 per le abitazioni principali e 20.000 per le attività produttive) è da riferirsi al danno subito. Diverso concetto è quello del massimale di contribuzione: l'importo ottenuto applicando la percentuale di contribuzione all'importo del danno subito verrà liquidata nella misura massima stabilita in direttiva.

Ad ogni buon conto, atteso che vi sono aspetti tecnici specifici connessi alla normativa fiscale, si rimanda ad eventuali indirizzi dell'Agenzia delle Entrate.

46. Articolo 3 comma 1 misure economiche per fronteggiare urgenti necessità, viene considerato un limite contributivo pari ad € 5'000. Tale importo è da considerarsi escluso rispetto a quanto previsto al comma 2 dello stesso Articolo?? Come vengono determinate le "più urgenti necessità"?? ESEMPIO Nel mio caso specifico il richiedente si è trovato a dover affrontare una spesa imminente di acquisto elettrodomestici (frigorifero e lavatrice) che risultavano inutilizzabili a seguito dell'alluvione. Le spese sostenute per l'acquisto vengono considerate nel comma 1 o fanno parte del comma 2 del suddetto articolo???

Per i danni ai beni ubicati nel Comune di Nonantola, si applicano i commi dal 2 e seguenti dell'articolo 3. Si veda anche l'art. 1, comma 2, lett. b), della direttiva privati che prevede che le prime misure economiche per danni fino alla concorrenza di 5.000 euro sono a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri richiamata nella precedente lettera a) dello stesso comma 2, mentre per chi ha diritto ad un contributo superiore a 5.000 euro, la parte eccedente sarà a valere sulle risorse di cui all'art. 77, comma 9, del D.L. n. 73/2021. Si tratta di procedure contabili che devono essere rispettate dall'amministrazione e che non rilevano per i cittadini.

47. Verrà garantita una assistenza tipo ticket per i tecnici progettisti esterni in relazione a quesiti per situazioni particolari?

I richiedenti il contributo e/o i loro tecnici, laddove necessario, devono rivolgersi esclusivamente agli uffici comunali.

48. Gli impianti oggetti di manutenzione devono essere adeguati alle norme vigenti dal momento che sono oggetto di manutenzione?

SI.

49. In caso la richiesta di contributo insista su un'immobile che usufruirà anche di Bonus 110%, 90%, 50% come viene tenuto conto del contributo stesso? Essendo i bonus considerati come agevolazioni fiscali, possono ritenersi indipendenti e pertanto in contributo da alluvione risulta ininfluenza sul calcolo del massimale dell'importo dei bonus.

Le detrazioni di imposta spettano per la parte della spesa rimasta effettivamente a carico del soggetto danneggiato/contribuente. Se l'intero intervento, per cui è previsto il contributo pubblico, è interamente coperto dalla detrazione di imposta, il contributo pubblico non spetta. Ad ogni buon conto, atteso che vi sono aspetti tecnici specifici connessi alla normativa fiscale, si rimanda ad eventuali indirizzi dell'Agenzia delle Entrate.

50. Art. 8 - comma 1: eventuali indennizzi derivanti da assicurazione PERSONALE del proprietario di immobile, sono da considerare nel massimale di riferimento concedibile?

Si applica l'art. 8 delle direttive.

DIRETTIVA IMPRESE

Presentazione delle domande.

51. Leggendo la direttiva recante le disposizioni per la concessione dei contributi delle attività economiche, l'art. 2 comma 3 dispone "l'immobile per cui è possibile accedere al contributo è quello che alla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l'esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es: affitto, comodato). Sono pertanto esclusi i beni immobili, di proprietà di una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attività economica e produttiva. Quindi nel caso di un locale di proprietà di una persona fisica, all'interno del quale viene esercitata l'attività di un terzo (impresa) con regolare contratto di affitto, il proprietario del bene non ha diritto al contributo per i beni immobili? **Esatto. Sia il proprietario che il conduttore/comodatario/usufruttuario non possono presentare domanda per gli immobili.** L'affittuario può farsi carico e chiedere il contributo delle opere edili di ripristino? **No. Vedi precedente risposta.** L'affittuario può comunque chiedere il rimborso per i beni mobili? **Sì, per quelli in sua proprietà e alle condizioni di cui all'art. 2, lett. d) ed e), ed all'art. 3, comma, 2, comma 3, lett. c), e comma 4, della direttiva.**

52. art. 1 - comma 4:

- gli uffici tecnici / studi privati in unità autonome all'interno di un fabbricato abitativo (planimetria catastale dedicata), sono ammessi a contributo? sia in uso che sfitti?

Si, se di loro proprietà o di proprietà di altro operatore economico. Nel primo caso la domanda è presentata dai titolari degli studi; nel secondo caso, dai titolari degli studi che si accollano la spesa con rinuncia degli operatori economici proprietari oppure direttamente dagli altri operatori economici proprietari. Se l'unità immobiliare è di proprietà di una persona fisica non esercente un'attività economica, non può essere presentata alcuna domanda e, se presentata, è inammissibile. (art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2, della direttiva attività produttive)

- gli uffici tecnici / studi privati ricompresi all'interno di un fabbricato abitativo (una o più stanze dedicate nella medesima planimetria catastale), sono ammessi a contributo? sia in uso che sfitti?

Vedere Sopra.

Cessazione attività di impresa o trasferimento proprietà.

53. Attività produttiva in affitto con varie sedi operative che ha chiuso la sola sede operativa sul territorio comunale successivamente all'evento calamitoso. Può fare domanda per i soli beni mobili?

Atteso che dal quesito sembrerebbe che l'unica sede operativa danneggiata sia quella chiusa, la domanda per i soli beni mobili può essere presentata, presupponendo che i beni da riparare o sostituire vengano impiegati nelle altre sedi operative. Si veda, comunque, l'art. 10 della direttiva "attività produttive".

Beni Mobili.

54. Allegato 2: in caso di danno di beni mobili, quali ad esempio materie prime presenti nel capannone, materie che non sono in nessun elenco contabile (in quanto materie prime), ma per le quali è presente fattura di acquisto antecedente all'evento calamitoso e che sono successivamente state smaltite, possono essere ammesse a contributo?

La valutazione dei danni ai beni mobili aziendali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della direttiva, da effettuarsi tramite perizia, deve riferirsi ai beni aziendali presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri (art. 3, comma 4, della direttiva). Ciò in ottemperanza anche alle prescrizioni della normativa comunitaria in materia.